

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTORO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) VELLUZZI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore VELLUZZI

Nella seduta del 23/01/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Il ricorrente ha stipulato con l'odierna parte convenuta un contratto di cessione del quinto il 19 settembre 2005, per una durata di 96 mesi con decorrenza 1° agosto 2005 e scadenza il 31 luglio 2015; il prestito *de quo* è stato estinto anticipatamente dal ricorrente nel mese di ottobre 2009, dopo 50 rate pagate su 96, versando l'importo di € 10.435,73, come indicato nel conteggio estintivo del 30 ottobre 2009; dal conteggio estintivo non sono state detratte le quote non maturate delle commissioni, delle spese e del premio assicurativo. L'intermediario sostiene che il ricorso sia improcedibile in quanto riferito a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009. Non può esservi dubbio sul fatto che nel caso di specie si debba prendere in considerazione la data di sottoscrizione del contratto. Le richieste e contestazioni avversarie si fondano inequivocabilmente sulla (presunta) mancanza di trasparenza del contratto e della conseguente illegittimità (per contrarietà all'art. 125 comma 2 TUB) delle pattuizioni relative alla modalità di determinazione del capitale residuo in caso di estinzione anticipata del prestito. Infatti, il ricorso mira ad

ottenere l'invalidità di talune previsioni contrattuali, sebbene sottoscritte anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., e per l'effetto chiede sia accertata l'irregolarità del conteggio di anticipata estinzione elaborato in conformità a dette pattuizioni. Pertanto, se si contesta (come in effetti è) l'invalidità delle pattuizioni allora si contesta un vizio genetico del rapporto contrattuale sicché si deve prendere in considerazione la data di stipula del contratto (anno 2005), ed il ricorso è improcedibile; per converso, se si contesta solo ed esclusivamente il conteggio di anticipata estinzione, senza nulla obiettare circa la validità delle pattuizioni che disciplinano le modalità di determinazione del residuo debito in caso di estinzione anticipata del prestito, allora il ricorso andrà rigettato perché il conteggio è stato elaborato in base a previsioni contrattuali liberamente accettate e non contestate. L'intermediario ritiene che l'orientamento dei tre Collegi ABF si fondi, in modo erroneo, sul richiamo all'art. 125-sexies TUB quando, invece, andrebbe applicato solo ed esclusivamente l'art. 125 TUB (ovvero la disposizione che è stata sostituita dall'art. 125-sexies TUB) e l'art. 3 del D.M. 8 luglio 1992, applicabili, *ratione temporis*, alla controversia. La parte convenuta asserisce, inoltre, che il conteggio estintivo del 30 ottobre 2009 sia conforme alle pattuizioni contrattuali sottoscritte dal ricorrente, nonché alla normativa applicabile *ratione temporis* e che la restituzione del premio assicurativo debba essere richiesta alla compagna assicurativa che lo ha percepito.

Il ricorrente chiede la restituzione di € 2.384,01 per oneri non goduti.

L'intermediario «*chiede che il ricorso [...] venga dichiarato non procedibile. Nella denegata ipotesi in cui Codesto Ill.mo Organismo ritenesse comunque di prendere in esame le contestazioni di merito avanzate dal ricorrente, [il resistente ne] [...] chiede[...] il rigetto*».

## DIRITTO

Va esaminata per prima l'eccezione di incompetenza temporale sollevata dall'intermediario. L'eccezione non è fondata. In proposito questo Arbitro ha chiarito ripetutamente che *“nel caso di richiesta di rimborso di oneri connessi all'estinzione anticipata di un finanziamento, il ricorrente fa valere una pretesa legata all'esecuzione e all'estinzione del contratto, non alla conclusione o a vizi genetici dello stesso, ed è alla data di estinzione che si deve, quindi, far capo per determinare la competenza di questo Collegio”* (ABF Milano 6627 del 2013). Da quanto ricostruito in fatto non vi sono dubbi sulla competenza temporale dell'ABF riguardo alla controversia in esame, visto che il finanziamento è stato estinto nel mese di ottobre del 2009.

Per esaminare il merito del ricorso è opportuno rammentare il quadro normativo di riferimento e porlo in relazione alla fattispecie sottoposta al giudizio del Collegio e alle osservazioni compiute dalla parte convenuta.

In merito ai costi assicurativi occorre richiamare l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (“Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento”): “Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato

anticipatamente in soluzione unica, lo stesso soggetto mutuante propone le seguenti opzioni al cliente [...] 2. l'estinzione del contratto assicurativo accessorio al contratto principale di mutuo o di finanziamento. In tale ipotesi il soggetto mutuante restituisce al cliente - sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore - la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Tale parte è calcolata, per la componente relativa alla copertura assicurativa, in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo, e per la componente residua relativa ai costi in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Il soggetto mutuante fornisce al cliente il conteggio dell'importo rimborsato". In forza di tale disposizione l'intermediario odierno resistente è, quindi, senza dubbio legittimato passivo per la restituzione del premio assicurativo non goduto.

Si noti, poi, che la Banca d'Italia, con il Comunicato del 10 novembre 2009 ("Cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi per gli operatori") ha chiarito che, in caso di estinzione anticipata, l'intermediario debba restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata. Indicazione rafforzata a livello interpretativo dal successivo Comunicato del 7 aprile 2011 ("Cessione del quinto dello stipendio o della pensione e operazioni assimilate"), con il quale gli intermediari sono stati richiamati ad un rigoroso rispetto della normativa. Si consideri, in conclusione, l'importante e apposita disposizione (art. 125-sexies) del TUB sostanzialmente ricognitiva della disciplina già vigente: "1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto". La natura ricognitiva della disciplina già vigente della norma appena richiamata rende del tutto irrilevante quanto sostenuto dall'intermediario riguardo alla sua inapplicabilità al caso di specie, caso al quale andrebbe applicata, a detta della parte convenuta, la normativa anteriore all'art. 125-sexies. La formulazione del Decreto Ministero del Tesoro 8 luglio 1992, art. 3 comma 1: "Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato; tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo", dimostra, infatti, che se pur si accedesse alla soluzione prospettata dall'intermediario la conclusione sarebbe la medesima per ciò che concerne gli obblighi restitutori su di esso gravanti.

Riassunto il quadro normativo di riferimento, il Collegio nota che ha già avuto modo di pronunciarsi ripetutamente sul diritto del cliente, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata. Più in particolare il Collegio ritiene che: (a) siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring* l'intero importo di ciascuna delle suddette

voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare (diversamente da quanto effettuato dall'intermediario); (c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo (tra le tante si veda ABF Milano 783 del 2013). Ciò ricordato, il Collegio rileva la natura opaca della documentazione contrattuale esaminata e in conformità al proprio consolidato orientamento ritiene che al ricorrente debbano essere rimborsati, secondo il criterio *ratione temporis*, le commissioni di gestione e di intermediazione, nonché il premio assicurativo.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.384,01.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO